

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

82° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 1990

Presidenza del Presidente CASSOLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme concernenti le mole abrasive»
(2295), d'iniziativa dei deputati Sangalli ed
altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approva-
zione)

PRESIDENTE Pag. 2
VETTORI (DC), relatore alla Commissione .. 2

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme concernenti le mole abrasive» (2295), di iniziativa dei deputati Sangalli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme concernenti le mole abrasive», di iniziativa dei deputati Sangalli ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione del provvedimento, sospesa nella seduta antimeridiana del 2 agosto.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

VETTORI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, la Commissione si è occupata di questo disegno di legge nelle sedute dell'1 e del 2 agosto. In quella occasione il rappresentante del Governo ha fornito chiarimenti a proposito della coerenza del testo in discussione con gli indirizzi e le normative comunitarie. Quindi, il relatore rinuncia ad una vera e propria replica. Desidero soltanto aggiungere che sono pervenuti i pareri della 1^a, della 2^a, della 11^a e della 12^a Commissione, tutti favorevoli, senza alcuna riserva.

Invito la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame e preannuncio, a nome del Gruppo che rappresento, il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

1. La mola abrasiva è un utensile da taglio composto da granuli abrasivi agglomerati con sostanze organiche od inorganiche.

È approvato.

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

1. La presente legge non si applica alle mole arenarie e alle mole i cui granuli abrasivi siano costituiti da diamante o nitruro di boro.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3:

Art. 3.

1. Su ciascuna mola deve essere riportata ogni indicazione atta ad individuare:

- a) il nominativo del fabbricante o un marchio depositato;
- b) il tipo di abrasivo;
- c) il tipo di legante e, per le mole a legante organico, il termine di validità che, in ogni caso, non può superare i due anni dalla data di fabbricazione per le mole non rinforzate e i tre anni per le mole rinforzate;
- d) i limiti di impiego.

2. Per le mole di diametro esterno non superiore a 80 millimetri, le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate su un cartellino di accompagnamento anche cumulativo per gruppi di mole aventi lo stesso diametro e tipologia.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4:

Art. 4.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto:

- a) le modalità di collaudo, da effettuarsi a cura del fabbricante, in relazione alle caratteristiche fisiche e dimensionali delle mole abrasive;
- b) i tipi di imballaggio delle mole abrasive;
- c) i limiti di impiego di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);
- d) il sistema di incollaggio delle parti in cartone, ove previsto;
- e) gli enti e i laboratori specializzati di cui all'articolo 5;
- f) le modalità per l'assunzione dell'onere relativo alle spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di accertamento di cui all'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

Art. 5.

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigila sull'applicazione della presente legge, disponendo verifiche ed accertamenti, avvalendosi anche di enti o laboratori specializzati.

È approvato.

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

Art. 6.

1. L'onere relativo alle spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di accertamento è posto a carico dei produttori o degli importatori.

È approvato.

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

Art. 7.

1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 3 o delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4 è applicabile una sanzione amministrativa sino ad un massimo di lire 10 milioni, fatta salva l'applicazione della legge penale ove i fatti accertati costituiscano reato.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con proprio provvedimento, il ritiro dal mercato dei prodotti non rispondenti alle disposizioni di cui all'articolo 3.

È approvato.

Passiamo infine all'articolo 8. Ne do lettura:

Art. 8.

1. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, nonché gli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, sono abrogati.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA